



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 593 del 18/07/2023

Oggetto: ATTO DI CITAZIONE EX ART. 392 C.P.C. AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI TORINO, PROMOSSO A.F.E., A.F.G, A.F.M., A.F.E. ED A.F.O, IN RELAZIONE AL SINISTRO RCT VCO-2012-38 (I.E).
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Sogni Cristiana

Il Responsabile del procedimento: Primatesta Giuseppina

Il Dirigente/Funziario: Primatesta Giuseppina

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

- RICHIAMATI**
- il sinistro RCT ASL VCO-2012-38 (I.E.) aperto a seguito di istanza risarcitoria presentata dai sigg.ri A.F.E., A.F.G., A.F.M., A.F.E. ed A.F.O, sinistro radicato sul Programma Assicurativo Regionale per i Rischi Sanitari Biennio – Annualità 2012 - ed affidato per competenza di valore al Loss Adjuster regionale dell'epoca, ovvero IES S.r.l. di Milano;
 - il giudizio di primo grado avanti il Tribunale di Verbania, R.G. n. 289/2016, conclusosi giusta Sentenza n. 182/2018, con la quale il Giudice rigettava le domande di Parte Attrice, condannandola altresì alla refusione delle spese di giudizio;
 - il giudizio avanti la Corte d'Appello di Torino, R.G. n. 1747/18, attivato dai sigg.ri A.F.E., A.F.G., A.F.M., A.F.E. ed A.F.O, per la riforma della Sentenza di primo grado, conclusosi con Ordinanza ex art. 348bis c.p.c., con la quale la Corte ha dichiarato inammissibile l'appello, condannando altresì parte appellante alla refusione delle spese di giudizio della ASL VCO;
 - il giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione, R.G. n. 11615/2019, attivato dai sigg. A.F.E., A.F.G., A.F.M., A.F.E. ed A.F.O per la cassazione della Sentenza di secondo grado, conclusosi con Ordinanza 5490/2023, con la quale la Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'Appello in diversa composizione;
 - le deliberazioni n. 161 del 26.04.2016, n. 903 del 21.09.2018 e n. 300 del 12.04.2019 con le quali, su indicazione del Gestore IES, l'ASL VCO conferiva mandato per la propria difesa in giudizio all'avv. Luca PROCACCI di Torino;
- PRESO ATTO**
- che in data 22.05.2023 i sigg.ri A.F.E., A.F.G., A.F.M., A.F.E. ed A.F.O. in qualità di Eredi della sig.ra I.E. hanno notificato alla ASL VCO atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., con udienza indicata al 20 ottobre 2023;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

PRESO ATTO altresì - della comunicazione di IES SRL, protocollo d'arrivo n. 66535/18 del 06.11.2018, con la quale la Società, in qualità di loss adjuster del Fondo Regionale - annualità 2012 - previsto per il pagamento della franchigia di cui all'art. 34 a) della polizza Primary n. 1858949 sottoscritta con LLOYD's NEWLINE, informava dell'avvenuta erosione del Fondo stesso;

- che la polizza citata non prevedeva la clausola *drop down* e, pertanto, ogni tipo di pagamento connesso ai sinistri ricadenti sull'annualità assicurativa 2012, intervenuto successivamente all'erosione del Fondo Regionale, sarà a carico della A.S.R. cui compete il sinistro;

TENUTO CONTO della necessità di costituirsi nel giudizio di riassunzione attivato avanti la Corte d'Appello di Torino, dai sigg.ri A.F.E., A.F.G., A.F.M., A.F.E. ed A.F.O. in qualità di Eredi della sig.ra I.E., in relazione ai fatti oggetti del sinistro VCO 2012-38 (I.E.);

CONSIDERATO - che l'avv. Luca PROCACCI ha già rappresentato l'Azienda nei precedenti tre gradi di giudizio e della opportunità di assicurare la continuità difensiva;

- che il Loss Adjuster IES S.r.l., per quanto di competenza, confermava l'avv. Procacci, quale professionista cui affidare l'incarico per la difesa in giudizio dell'Azienda;

DATO ATTO - che la SOC Affari Generali Legali e Istituzionali provvedeva a contattare l'avv. PROCACCI per verificare la disponibilità del medesimo ad accettare l'incarico anche per il nuovo grado di giudizio, incarico attribuibile allo stesso in quanto professionista rientrante nella selezione di avvocati civilisti operata dalla AOU "Città della Salute e della Scienza" di Torino e per assicurare la continuità difensiva, avendo il legale già seguito tutti i precedenti gradi di giudizio;

- che l'avv. PROCACCI accettava l'incarico e, come da comunicazioni prot. 35258/23 del 01.06.2023 e prot. n. 43643/23 del 07.07.2023, forniva preventivo di spesa per l'importo di € 14.678,75 lordi; il tutto calcolato in base alle tariffe previste dalla selezione espletata dalla AOU "Città della Salute e della Scienza" di Torino

RITENUTO quindi opportuno individuare quale professionista cui affidare l'incarico per la difesa della ASL VCO l'avv. Luca PROCACCI con studio legale in Torino (TO) Corso Vittorio Emanuele II, n. 194, precisando che tale incarico viene gli viene attribuito in quanto professionista rientrante nella selezione di avvocati civilisti operata dalla AOU "Città della Salute e della Scienza" di Torino e per assicurare la continuità difensiva, avendo il legale già seguito tutti i precedenti gradi di giudizio;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

RICHIAMATO il Contratto per la gestione sinistri RCT – anno 2012 - sottoscritto tra la A.O.U. "Città della Salute e della Scienza" di Torino, in qualità di delegata della Regione Piemonte e lo Studio IES di Milano;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1°) di affidare, per i motivi esposti in premessa e su indicazione del loss adjuster IES S.r.l. di Milano, l'incarico per la difesa della ASL VCO, avanti la Corte d'Appello di Torino, nel procedimento civile promosso dai sigg.ri A.F.E., A.F.G., A.F.M., A.F.E. ed A.F.O. in qualità di Eredi della sig.ra I.E., in relazione ai fatti oggetti del sinistro VCO-2012-38 (I.E.), all'avv. Luca PROCACCI con studio professionale in Torino – C.so Vittorio Emanuele II, n. 194;
- 2°) di dare atto che l'incarico viene attribuito all'avv. Luca PROCACCI in quanto professionista rientrante nella selezione di avvocati civilisti operata dalla AOU "Città della Salute e della Scienza" di Torino e per assicurare la continuità difensiva, avendo il legale già seguito tutti i precedenti gradi di giudizio;
- 3°) di dare atto che gli oneri conseguenti all'affidamento dell'incarico di cui al punto precedente, preventivabili in € 14.678,75 lordi, stante l'intervenuta erosione del Fondo Regionale annualità 2012, saranno a carico del bilancio aziendale giusta accantonamento sul conto economico 2.65.02.02 "Fondo Accantonamento Contenzioso";
- 4°) di dare atto che l'incarico de quo, consistendo nella trattazione della singola controversia, rientra nella fattispecie del contratto d'opera professionale affidato nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto escluso dall'obbligo di CIG, in quanto soggiace alle previsioni di cui all'art. 17 D.Lgs 50/16 (Contratti esclusi), giusta Delibera ANAC n. 907/1